

Utilizzo del contante: novità dalla Manovra di Ferragosto

di [Federico Gavioli](#)

Pubblicato il 13 ottobre 2011

un riassunto delle varie novità legislative approvate con la Manovra di Ferragosto per incentivare l'utilizzo di modalità di pagamento tracciabili

La Manovra correttiva dei conti pubblici di Ferragosto contenuta nel decreto legge 13 agosto 2011, n.138, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.188 del 13 agosto 2011, convertita con modifiche in legge 14 settembre 2011, n. 148 (G.U. n. 216 del 16.09.2011) contiene moltissime novità in materia di riduzione dei costi e delle spese, nonché di nuove entrate di natura fiscali; un aspetto di interesse contenuto nella citata Manovra è quella dove sono previste novità in materia di strumenti di tracciabilità dei pagamenti; in particolare:

1. è introdotta una disposizione che disciplina l'utilizzo dei dati bancari per la formazione delle liste selettive dei contribuenti da sottoporre a controlli fiscali;
2. è previsto che i soggetti non che faranno più operazioni in contanti potranno beneficiare di uno sconto sulle sanzioni. Sono, infatti, ridotte alla metà le sanzioni per chi documenterà con strumenti tracciabili, quali:
 - assegni;
 - bonifici;
 - carte di credito,

tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione.

Il decreto legge n.138/2011, all'articolo 2, comma 36-undecies, autorizza l'Agenzia delle Entrate a elaborare specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo, basate sulle informazioni relative ai rapporti e alle operazioni oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari, sentite le Associazioni di categoria degli operatori finanziari in rapporto alle tipologie di informazioni da acquisire. La disposizione esplicitamente deroga a quanto previsto in materia dall'articolo 7, comma 11, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.

Secondo la normativa vigente, infatti, l'amministrazione finanziaria non può utilizzare l'Anagrafe dei rapporti per la formazione di elenchi di contribuenti aventi caratteristiche omogenee, da assoggettare ad accertamento in virtù del riscontro di anomalie: ciò in virtù del combinato disposto del richiamato articolo 7 del DPR 605/1973 e della relativa disciplina secondaria di attuazione.

Il richiamato articolo 7 del D.P.R. n. 605/1973 disciplina le comunicazioni obbligatorie cui sono tenuti alcuni soggetti pubblici e privati, individuati dalla legge tra le quali vi rientrano anche:

1. pubbliche amministrazioni;
2. camere di commercio;
3. ordini professionali;
4. aziende;
5. banche e intermediari;
6. amministratori di condominio ,

nei confronti dell'Anagrafe tributaria.

In particolare :

- le banche;
- la società Poste italiane Spa;
- gli intermediari finanziari;
- le imprese di investimento;
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio;
- le società di gestione del risparmio;

- nonché ogni altro operatore finanziario,

sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 €; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'Anagrafe tributaria ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

Il suindicato articolo 7, comma 11, prevede che le rilevazioni, le evidenziazioni e le comunicazioni obbligatorie da parte degli operatori finanziari siano utilizzate dall'Amministrazione finanziaria per effettuare le cd. "indagini finanziarie", ovvero per richiedere informazioni ad enti creditizi e finanziari e così acquisire elementi utili a ricostruire l'effettiva disponibilità reddituale o, per l'IVA, l'effettivo volume di operazioni imponibili e di acquisti. Le informazioni comunicate sono, altresì, utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonché per l'espletamento di attività relative al procedimento penale.

In particolare, le rilevazioni e le comunicazioni obbligatorie degli operatori finanziari sono utilizzate nell'attività di richiesta (e relativa risposta per via telematica) di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, compresi i servizi prestati, con i clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari stessi e le generalità dei soggetti per i quali gli operatori abbiano effettuato le suddette operazioni ai sensi:

- dell'articolo 32, comma 1, numero 7, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in materia di imposte sui redditi ;
- dell'articolo 51, comma 2, numero 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di IVA.

Per l'attivazione di tale potere di richiesta, è necessario che gli uffici chiedano una previa autorizzazione del Direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate o del Direttore regionale della stessa competente per territorio.

Per chi non utilizza contante si applicano le sanzioni ridotte

Un'altra importante novità è quella contenuta nel comma 36-bis, del citato articolo 2 della Manovra di Ferragosto che prevede la riduzione alla metà delle sanzioni previste per la violazione di alcuni obblighi di dichiarazione e documentazione (in materia di imposte dirette e

di IVA) in favore di imprese di medio-piccole dimensioni, e cioè per gli esercenti imprese, arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, a condizione che:

1. nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IVA indichino gli estremi identificativi dei rapporti con operatori finanziari in corso nel periodo d'imposta;
2. per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzino esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.

La disposizione in esame è mirata a incentivare gli operatori all'uso di strumenti di pagamento diversi dal contante, in modo da indurre a comportamenti virtuosi tali da far emergere base imponibile.

La novità opera alla duplice condizione dell'utilizzo esclusivo di strumenti di pagamento diversi dal contante nell'esercizio dell'attività, nonché dell'indicazione, nelle dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'IVA, dei rapporti intercorsi con operatori finanziari nel periodo d'imposta (oggetto di comunicazione obbligatoria all'anagrafe tributaria da parte dei medesimi operatori finanziari, ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 605 in materia di anagrafe tributaria).

La disposizione in commento, soddisfatti i predetti requisiti, riduce a metà le sanzioni comminate per i seguenti comportamenti:

1. violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 471/1997;
2. violazioni relative alla dichiarazione IVA e ai rimborsi, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 471/1997;
3. violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette a IVA, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 471/1997.

Qualche dubbio è emerso dalla dottrina dominante con riguardo alla data di possibile applicazione della riduzione delle sanzioni; la norma dovrebbe trovare applicazione dallo scorso 17 settembre; di conseguenza i soggetti che nel corso del 2011 hanno utilizzato solo mezzi di pagamento diversi dal contante, beneficiano delle "agevolazioni" contenute nella suindicata norma se, in Unico 2012 e nella dichiarazione IVA 2012, indicano i rapporti intrattenuti con gli istituti di credito.

13 ottobre 2011

Federico Gavioli

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l